

II. Cos'è il Consiglio comunale

- 1 La composizione e l'elezione del Consiglio comunale
- 2 La carica di consigliere comunale
- 3 I gruppi in Consiglio comunale
- 4 Le Commissioni del Consiglio comunale
- 5 Le competenze decisionali del Consiglio comunale

Approfondimenti:

SCHEDA II.A	Competenze decisionali degli organi comunali nei Comuni con il Consiglio comunale
SCHEDA II.B	Tipologia delle competenze del Consiglio comunale secondo l'art. 13 LOC
SCHEDA II.C	Deleghe di competenze dal Consiglio comunale al Municipio
SCHEDA II.D	Deleghe di competenze all'Amministrazione comunale e agli organi delle Aziende municipalizzate





II. Cos'è il Consiglio comunale

Cos'è il Consiglio comunale?

È l'organo legislativo del Comune, sostitutivo dell'Assemblea comunale, in tutti i Comuni dove è stato costituito in conformità dell'art. 17 cpv. 1 della Costituzione cantonale (Cost. TI) e dell'art. 42 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC).

I La composizione e l'elezione del Consiglio comunale

I.1 La composizione del Consiglio comunale

art. 17 Cost/TI; art. 42 cpv. 1 LOC

L'istituzione del Consiglio comunale è possibile in tutti i Comuni che contano almeno 300 abitanti. Il numero dei membri¹, da stabilire tramite il Regolamento organico comunale, può variare da un minimo di 15 ad un massimo di 60.

I Comuni con più di 5'000 abitanti devono però avere un Consiglio comunale composto da almeno 30 membri.

¹ **Modifica del numero dei membri del Consiglio comunale**

(art. 9 cpv. 3 LOC; art. 10 cpv. 2 LOC)

Entro i parametri da 15 a 60, è possibile procedere in ogni momento a variare il numero dei membri seguendo la procedura per la modifica del Regolamento organico comunale.

Si osserva che le decisioni relative alla modifica del numero dei membri del Consiglio comunale hanno comunque effetto solo a partire dal successivo quadriennio amministrativo *(art. 10 cpv. 2 LOC)*.



I.2 L'elezione del Consiglio comunale e il diritto di eleggibilità

art. 10 LOC; art. 93 e segg. Legge sull'esercizio dei diritti politici

I.2.1 Elezione del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale, così come il Municipio, è eletto:

- ogni quattro anni¹
- nel mese di aprile, in una data fissata di volta in volta dal Consiglio di Stato
- con il sistema di voto proporzionale.

Nell'elezione del Consiglio comunale (*art. 93 LEDP*) la ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al **quoziente elettorale**, costituito dalla somma dei voti di partito conseguiti (voti emessi e non emessi), divisa per il numero dei membri del Consiglio comunale. Ogni partito ha diritto a tanti consiglieri comunali quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti da esso conseguiti; le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione; i seggi non assegnati per quoziente intero vengono attribuiti ai partiti aventi le maggiori frazioni.

L'art. 93a LEDP, tramite scelta di Regolamento comunale, permette poi ai partiti di organizzare le proprie liste con **circondari elettorali**, come per il Gran Consiglio. Per le liste organizzate secondo il sistema dei circondari si garantisce a ogni circondario almeno un eletto, se raggiunge un determinato quoziente. Nei Comuni i circondari elettorali corrispondono di solito ad ex Comuni entrati a far parte di un nuovo Comune dopo aggregazione.

Per la ripartizione dei seggi nell'elezione del Consiglio comunale: vedi *Manuale elezioni comunali, edizione 2012*, pubblicato dal Dipartimento delle istituzioni, Ufficio votazioni e elezioni, pag. 129 e segg. Il manuale è visionabile in <http://www.ti.ch/elezioni>.

¹ **Proroga delle elezioni comunali generali nei comprensori di aggregazione**

Nei Comuni oggetto di una procedura di aggregazione, il Consiglio di Stato a determinate restrittive condizioni può decidere di prorogare le elezioni generali degli organi comunali, se l'entrata in funzione del nuovo Comune è prevista entro un anno dalle elezioni generali.



2 La carica di consigliere comunale

2.1 Chi può essere eletto alla carica di consigliere comunale

art. 43 LOC

Alla carica di consigliere comunale sono eleggibili tutti i cittadini del Comune che hanno diritto di voto.

La carica è incompatibile (*art. 43 cpv. 2 LOC*) con quella di

- Consigliere di Stato
- Municipale o supplente¹
- Dipendente del Comune o delle sue Aziende² (**ad eccezione dei docenti**).

2.2 L'obbligo di assumere la carica; la dichiarazione di fedeltà; l'obbligo di partecipare alle sedute

art. 168 LEDP; artt. 46, 47, 53 LOC

Quando eletto un cittadino non può di principio può rinunciare alla carica a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri giustificati motivi. L'assunzione e l'esercizio della carica da parte di ogni consigliere comunale sono infatti premesse importanti perché il Consiglio comunale e le sue Commissioni possano funzionare. Ciò vale sia per gli eletti che per i subentranti. Il consigliere eletto deve quindi presentarsi alla seduta costitutiva, o ad una successiva seduta, e assumere la carica.

La legge prevede una multa fino a fr. 5'000.-- a chi si rifiuta senza motivo giustificato di assumere la carica.

¹ **Incompatibilità tra la carica di municipale e quella di consigliere comunale**

Si osserva che in caso di elezione contemporanea alla carica di municipale e di consigliere comunale occorre optare per una delle cariche (*art. 124 LOC; art. 113 LEDP*), entro 5 giorni dalla proclamazione dei risultati. La dichiarazione di fedeltà equivale all'opzione.

² **Incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di dipendente del Comune o delle Aziende**

Per quanto riguarda la facoltà per i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie di far parte del Consiglio comunale (*art. 43 cpv. 3 LOC*), un'elencazione esaustiva di queste situazioni non risulta praticamente possibile.

La vigente prassi considera fondamentale che si tratti di funzioni secondarie, per le quali si può escludere che vi sia una situazione secondo la quale il consigliere comunale esercitando la carica assuma il ruolo di controllore di se stesso. Le funzioni devono poi essere temporanee ovvero limitate nel tempo, indipendentemente dal grado di occupazione.

L'assunzione della carica avviene con **la dichiarazione di fedeltà** alla costituzione e alle Leggi, tramite la firma dell'attestato che viene sottoposto in occasione della seduta costitutiva o eventualmente in una successiva seduta.

La rinuncia alla carica, per ragioni di salute o per altri giustificati motivi, deve seguire la procedura delle dimissioni (vedi punto seguente).

Anche la partecipazione alle sedute di Consiglio comunale è obbligatoria. Se il consigliere comunale si sottrae senza valido motivo e in modo continuato ai suoi doveri di partecipazione, il Presidente del Consiglio comunale segnala il suo comportamento all'Autorità di vigilanza, che può sanzionare l'interessato.

2.3 Dimissioni e rinuncia alla carica: la procedura da seguire

art. 45 LOC; art. 15 RALOC

A parte i casi ove la sostituzione avviene in modo automatico (trasferimento di domicilio, sopravvenuta incompatibilità, decesso), le dimissioni dalla carica, **motivate**, devono essere trasmesse al Municipio che le farà proseguire al Consiglio comunale. La decisione di quest'organo deve avvenire sulla base del preavviso di una sua Commissione, di regola la Commissione delle petizioni.

La procedura da seguire in caso di dimissioni e di rinuncia alla carica da parte di un consigliere comunale o di un subentrante ad inizio o in corso di legislatura è la seguente:

- il Municipio sottopone al Consiglio comunale con breve messaggio municipale le dimissioni o la rinuncia alla carica
- le dimissioni sono preavvisate, secondo l'usuale iter, da una Commissione del Legislativo (solitamente Commissione delle petizioni) con un rapporto commissionale
- il Consiglio comunale Legislativo decide in merito nell'ambito di una specifica trattanda; esso ha un margine di giudizio piuttosto ampio.

In caso di dimissioni o di rinuncia alla carica, una volta definitivamente accettate le stesse da parte del Consiglio comunale, subentra il subentrante sulla stessa lista¹.

¹ **Subingresso, liste esaurite**

Se durante il periodo di elezione un seggio diviene vacante nel Consiglio comunale, subentra il candidato del gruppo a cui apparteneva il dimissionario e che ha ottenuto nelle elezioni generali il maggior numero di voti: è in pratica il primo dei subentranti. Se la lista dei subentranti è esaurita o nel caso in cui le elezioni sono avvenute in forma tacita, il Municipio assegna ai proponenti un termine non prorogabile di trenta giorni per designare il subentrante. La procedura è stabilita dall'*art. 70 LEDP* nel dettaglio.



3 I gruppi in Consiglio comunale

art. 73 cpv. 2, 3 e 4 LOC

Vi è l'obbligo di costituzione dei gruppi in Consiglio comunale. Costituiscono gruppo almeno tre consiglieri eletti sulla stessa lista. Possono essere costituiti gruppi misti unicamente fra consiglieri di liste che non raggiungono almeno tre consiglieri comunali. Consiglieri che non costituiscono gruppo non possono aggiungersi ad altri gruppi. I Gruppi sono di regola coordinati da un Capogruppo e sono in pratica gli attori politici del Consiglio comunale.

4 Le Commissioni del Consiglio comunale

4.1 Quali sono le Commissioni del Consiglio comunale

4.1.1 Le Commissioni permanenti

art. 68 LOC

Le Commissioni permanenti sono nominate ogni quattro anni dal CC, nella seduta costitutiva (*artt. 13 cpv. 1 let. q e art. 68 cpv. 1 LOC*). Si tratta della Commissione della gestione prevista dalla LOC e delle altre Commissioni permanenti previste dal Regolamento comunale.

- Commissione della gestione
art. 72 LOC; art. 171 a LOC; art. 172 e segg. LOC; art. 10 RALOC; art. 30 Rgfc

La Commissione si pronuncia:

- sul preventivo
- sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea o del Consiglio comunale in virtù dell'*art. 13 LOC*, a meno che l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra Commissione; in questo caso la Commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari
- sul consuntivo

Per quanto attiene al preventivo e al consuntivo: la Commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e da direttive dell'autorità superiore.

Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il Comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del Municipio. La Commissione della gestione prende visione del rapporto peritale e può chiedere informazioni supplementari.

- Altre Commissioni permanenti
art. 68 LOC; Regolamenti comunali

Sono stabilite dal Regolamento comunale, che deve pure prevedere per quali oggetti sono competenti.

Le Commissioni di solito previste dai Regolamenti comunali: Commissione opere pubbliche, Commissione delle petizioni o della legislazione.

4.1.2 Le Commissioni speciali

art. 69 LOC

Possono essere nominate in ogni tempo dal Consiglio comunale per l'esame di oggetti particolari. Di solito le Commissioni speciali vengono designate per l'esame di mozioni (*art. 67 cpv. 2 LOC*) oppure per messaggi dai contenuti molto particolari. Occorre però tenere in considerazione che le Commissioni del Consiglio comunale non sono Commissioni di studio con ruolo propositivo. Il loro ruolo è quello di esame delle proposte dei messaggi municipali o formulate con mozione.

4.2 Ruolo delle Commissioni del Consiglio comunale

art. 56 LOC

Hanno lo scopo di **esaminare, discutere e infine preavvisare** in un rapporto all'indirizzo del Consiglio comunale messaggi, mozioni, iniziative, petizioni all'indirizzo del Legislativo. Il loro ruolo è quello di approfondire le proposte contenute in questi atti e dare la loro indicazione al Consiglio comunale sull'approvazione o meno della proposta contenuta nei medesimi.

Salvo i casi dove è domandata l'urgenza, i messaggi non possono venire discussi e votati, se non dopo esame e preavviso di una Commissione del Consiglio comunale (*art. 56 cpv. 2 LOC*).

A differenza delle Commissioni municipali il loro compito non è di natura propositiva, ovvero studiare problemi, trovare e avanzare soluzioni. Pur riservato il loro diritto di proporre modifiche (controproposte), il loro ruolo è sostanzialmente quello di esaminare proposte di messaggi municipali.

4.3 La composizione delle Commissioni

art. 68 cpv. 2 e 3 LOC; art. 73 cpv. 1, 5 e 6 LOC

Il Regolamento comunale stabilisce il numero dei membri (vedi però anche *art. 68 cpv. 2 LOC*), le forme di convocazione e il funzionamento delle Commissioni. La loro composizione è vincolata¹ al criterio della ripartizione proporzionale tra i gruppi di cui si compone il CC (*art. 73 cpv. 1 e 5 LOC*).

Nelle Commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale, secondo questa formula:

$$\frac{\text{numero membri gruppo} \times \text{numero membri Commissione}}{\text{numero membri del Consiglio comunale}}$$

Il fatto di costituire gruppo non dà la garanzia di avere un rappresentante nelle Commissioni. Piuttosto dà un diritto a partecipare al calcolo del riparto secondo la formula esposta sopra.

I membri delle Commissioni sono designati nella seduta costitutiva del Consiglio comunale; in caso di sostituzione in occasione di una seduta successiva.

Non vi è alcuna votazione se i gruppi propongono nominativi equivalenti al numero di membri a cui hanno diritto; la votazione in CC interviene se le proposte di un gruppo sono di più di questo numero. Le proposte degli altri gruppi si ritengono invece acquisite.

Secondo l'*art. 76 cpv. 6 LOC* i gruppi possono sostituire i membri nelle Commissioni nel corso della legislatura, quand'anche i membri non fossero d'accordo.

Per la composizione delle Commissioni speciali valgono le stesse regole di composizione delle Commissioni permanenti (vedi però il caso particolare della nomina di una Commissione speciale per l'esame di una mozione, quando il mozionante non fa parte di un gruppo del Consiglio comunale - **cf. Parte IV – SCHEDE IV.C**).

¹ **Criteri vincolanti**

Non è possibile distanziarsi dai criteri di suddivisione proporzionale stabiliti dall'*art. 73 LOC*, attraverso scelta di Regolamento o puntuale.

4.4 La designazione delle Commissioni competenti

art. 10 RALOC

Compete al Municipio designare la Commissione a cui sottoporre per preavviso i messaggi municipali. Nella designazione esso deve rispettare le competenze stabilite dalla LOC (*artt. 72 e 172 LOC*), inoltre dal Regolamento comunale.

In particolare il Municipio deve tener conto che la Commissione della gestione, oltre che sui conti, deve attivarsi su tutti i messaggi le cui proposte hanno conseguenze finanziarie per il Comune.

Su questo genere di messaggi vi è quindi una competenza della Commissione della gestione ad esaminare gli aspetti finanziari, in parallelo alla Commissione competente per oggetto secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale¹.

Se il MM è attribuito a più di una Commissione, le Commissioni possono allestire un rapporto congiunto oppure allestire due rapporti distinti.

5 Le competenze decisionali del Consiglio comunale

5.1 Competenze dell'Assemblea a scrutinio popolare nei Comuni a regime di Consiglio comunale

art. 42 cpv. 2 LOC; art. 13 LOC; Leggi speciali

Secondo l'*art. 9 LOC* gli organi del Comune **amministrano il Comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla Legge**.

L'attribuzione delle competenze stabilita dalla Legge (dalla LOC o da Leggi speciali) non è modificabile, riservato quanto stabilito dagli *artt. 9 cpv. 4 e 5 LOC e 13 cpv. 2 LOC*.

1 Competenze della Commissione della gestione in caso di competenza esclusiva secondo Regolamento comunale di altre Commissioni

art. 172 cpv. 3 let. b LOC; art. 10 cpv. 2 RALOC

Vi sono Regolamenti comunali che prevedono che le Commissioni da esso previste (ad esempio la Commissione delle petizioni o la Commissione opere pubbliche) abbiano competenza esclusiva sugli oggetti loro sottoposti.

Anche in questo caso non è però possibile escludere del tutto la Commissione della gestione. Infatti l'*art. 172 cpv. 3 let. b LOC* prevede che la medesima può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari, segnalandolo secondo le modalità previste dall'*art. 10 cpv. 2 LOC*.



Il Consiglio comunale in seduta pubblica esercita le competenze previste dall'*art. 13 cpv. 1 LOC*, inoltre tutte le competenze che Leggi speciali attribuiscono al Legislativo comunale. Nei Comuni a regime di Consiglio comunale l'Assemblea comunale – ovvero l'insieme dei cittadini svizzeri domiciliati inoltre i cittadini svizzeri all'estero aventi diritto di voto secondo le leggi cantonali e federali – mantiene però le competenze nella forma dell'Assemblea a scrutinio popolare, stabilite dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) e dalla Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976.

L'Assemblea a scrutinio popolare ha pure competenze in tema di referendum e di iniziativa in materia comunale (*art. 75 e 76 e segg. LOC*). Essa è pure chiamata in causa nelle procedure di aggregazione, in particolare in occasione delle votazioni consultive (*art. 6 LAggr*).

Approfondimenti:

Competenze decisionali degli organi comunali nei Comuni con il Consiglio comunale

» [SCHEDA II.A](#)

Tipologia delle competenze del Consiglio comunale Secondo l'*art. 13 LOC*

» [SCHEDA II.B](#)

Deleghe di competenze dal Consiglio comunale al Municipio

» [SCHEDA II.C](#)

Deleghe di competenze all'Amministrazione comunale e agli organi delle Aziende municipalizzate

» [SCHEDA II.D](#)

SCHEDA II.A Competenze decisionali degli organi comunali¹ nei Comuni con il Consiglio comunale

Assemblea comunale

Detiene:

- le competenze stabilite dalla *Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP)* e dalla *Legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976*, per le quali è convocata nella forma dello scrutinio popolare;
- le competenze sulle domande di referendum e di iniziativa in materia comunale (*artt. 75 e 76 e segg. LOC*). In virtù della Costituzione cantonale (*art. 14 cpv. 4 Cost./TI*) nei Comuni con il Consiglio comunale è infatti obbligatoriamente previsto il diritto di iniziativa e di referendum in materia comunale;
- le competenze in materia di votazioni consultive nei processi aggregativi (*art. 6 LAggr*).

Consiglio comunale

Detiene:

- le competenze elencate dall'*art. 13 cpv. 1 LOC* o in norme di Leggi speciali²;
- secondo l'*art. 13 cpv. 1 let. r LOC* esercita tutte le competenze che non sono conferite dalla Legge ad altro organo comunale. Si tratta di una competenza generale residua a favore del Consiglio comunale (presunzione di competenza a favore dell'organo legislativo);

1 Commissioni e organi del Comune

La Commissione della gestione, le altre Commissioni del Legislativo, le Commissioni dell'Esecutivo e il Presidente del Legislativo non sono da considerare veri e propri organi del Comune.

2 Esempi di competenze del Consiglio comunale secondo Leggi speciali

art. 7 e segg. Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP)

art. 4 Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)

art. 27 Legge sullo sviluppo territoriale (Lst)

art. 18 e segg. Legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA)

- le competenze in materia di domande di iniziativa (*art. 76 e segg. LOC*);
- le competenze in materia di iniziativa e di referendum dei Comuni (*art. 147 LEDP*).

Sono riservate le deleghe al Municipio in base all'*art. 13 cpv. 2 LOC* e all'*art. 147 cpv. 2 LEDP*, attraverso scelta di Regolamento comunale ([cfr. SCHEDA II.C](#))

Il Municipio

Il Municipio è competente quando un articolo di Legge (LOC o Legge speciale) lo indica espressamente come organo competente. Si dice pertanto che l'Esecutivo comunale dispone di competenze enumerate.

Nel caso in cui la LOC o altre Leggi stabiliscano ad esempio che "il Comune decide", la competenza è come regola del Consiglio comunale (*art. 13 cpv. 1 let. r LOC*).

Competenze municipali sono ad esempio stabilite:

- nella LOC, agli artt. 106, 107, 110 LOC
- in Leggi speciali, ad esempio:
 - art. 7 e segg. L sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare
 - art. 12 R sull'igiene del suolo e dell'abitato
 - art. 4 e segg. Legge edilizia cantonale
 - art. 55 Legge sullo sviluppo territoriale
 - artt. 30 e segg. L sulle strade

SCHEDA II.B Tipologia delle competenze del Consiglio comunale secondo l'art. 13 LOC¹

Competenze legislative

- **art. 13 cpv. 1 lett. a LOC** adotta i Regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione
- **art. 13 cpv. 1 lett. d LOC** adotta e modifica il piano regolatore, in particolare per quel che attiene all'adozione delle norme in materia edilizia contenute nel PR

Competenze in materia di vigilanza generale sulla gestione comunale

- **art. 13 cpv. 1 lett. b LOC** esercita la sorveglianza sull'Amministrazione comunale in particolare in concomitanza con le competenze di cui:
 - **art. 13 cpv. 1 lett. c LOC** approva il preventivo del Comune e delle Aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce il moltiplicatore d'imposta comunale
 - **art. 13 cpv. 1 lett. f LOC** esamina ogni anno i conti consuntivi del Comune e delle sue Aziende e delibera sulla loro approvazione

¹ Deliberazioni extra LOC del Consiglio comunale

Non di rado i Consigli comunali, nell'ambito di una trattanda di un Consiglio comunale già convocato o di una seduta convocata ad hoc, discutono oggetti che direttamente o indirettamente concernono gli interessi del Comune o della sua popolazione, sui quali **non** hanno tuttavia competenze decisionali vere e proprie. Per prassi tal genere di trattande o sedute vengono definite **extra LOC**. Le prese di posizione che vengono emesse in occasione delle stesse non sono vere e proprie decisioni formali del Consiglio comunale, contro le stesse non si può ricorrere ai sensi degli *artt. 208 e segg. LOC*. Sono piuttosto prese di posizione politiche. Per le formalità procedurali da seguire in occasione delle medesime: la LOC è silente in merito; per prassi si indica di riferirsi alle norme che regolano le sedute ordinarie.

Esempio di una trattanda extra LOC: si sta discutendo a livello cantonale sulla realizzazione di una strada cantonale, che avrà ripercussioni paesaggistiche, di traffico, ecc. sul territorio comunale. Il Consiglio comunale emette una presa di posizione politica, con la quale rende attendendo il Cantone sui disagi che la realizzazione della strada potrebbe comportare per la popolazione locale.

Competenze in materia di gestione finanziaria

- **art. 13 cpv. 1 lett. c:** approva il preventivo del Comune e delle Aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce il moltiplicatore d'imposta comunale ai sensi dell'art. 162 e seg. LOC
- **art. 13 cpv. 1 lett. f:** esamina ogni anno i conti consuntivi del Comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione

inoltre anche nell'ambito delle seguenti decisioni il Consiglio comunale prende decisioni di politica finanziaria:

- **art. 13 cpv. 1 lett. e:** autorizza le spese di investimento
- **art. 13 cpv. 1 lett. g:** decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- **art. 13 cpv. 1 lett. h:** autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione
- **art. 13 cpv. 1 lett. i:** approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili
- **art. 156 cpv. 3 e 4:** discute il piano finanziario così come le sue modifiche di rilievo

Competenze in tema di politica degli investimenti del Comune

- **art. 13 cpv. 1 lett. e:** autorizza le spese di investimento
- **art. 13 cpv. 1 lett. g:** decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi, accorda i crediti necessari
- **art. 13 cpv. 1 lett. h:** autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione
- **art. 13 cpv. 3:** fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e e g dell'art. 13 cpv. 1 decade se non è utilizzato

Competenze relative ai beni del Comune

- **art. 13 cpv. 1 lett. h:** autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione
- **art. 13 cpv. 1 lett. i:** approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali

Competenze politiche o di altra natura

- **art. 13 cpv. 1 lett. l:** autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- **art. 13 cpv. 1 lett. n:** accorda l'attinenza comunale¹
- **art. 13 cpv. 1 lett. o:** nomina i delegati del Comune nei consorzi giusta le norme della Legge sul consorzio dei Comuni e dei singoli statuti consortili
- **art. 13 cpv. 1 lett. p:** nomina con sistema proporzionale i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale
- **art. 13 cpv. 1 lett. q:** nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la Commissione della gestione e le altre Commissioni previste dal Regolamento
- **artt. 77 e 77 a LOC:** decide in materia di iniziativa comunali
- **art. 147 LEDP:** decide in materia di iniziativa e referendum dei Comuni

La clausola generale di competenza

- **art. 13 cpv. 1 lett. r:** esercita gli attributi che non sono dalla Legge conferiti ad altro organo comunale².

1 Natura della procedura di concessione dell'attinenza comunale

Il Tribunale federale ha avuto più volte modo di affermare che la procedura in questione non rappresenta un atto di natura prevalentemente politica, ma costituisce piuttosto una vera e propria decisione amministrativa, che deve essere preceduta da una procedura in cui sono rispettate garanzie procedurali formali e materiali, quali ad esempio il diritto di essere sentito del richiedente (cfr. DTF 129 I 217 e 129 I 232).

2 Presunzione di competenze a favore del Legislativo comunale

Fatta salva qualche eccezione vige la clausola generale, per la quale quando non è chiara la competenza del Municipio, vi è una presunzione di competenze a favore del Consiglio comunale. Ne può essere il caso ad esempio quando la Legge specifica unicamente una competenza del Comune.

SCHEMA II.C Deleghe di competenze dal Consiglio comunale al Municipio

art. 13 cpv. 2 LOC; art. 5a RALOC; Regolamento comunale

Obiettivi della delega

Lo scopo della delega è quello di conferire facoltà decisionali al Municipio in determinati ambiti di competenza del Legislativo, così da favorire decisioni più rapide e secondo un iter semplificato.

Competenze delegabili e limiti di delega

Secondo l'*art. 13 cpv. 2 LOC* sono delegabili competenze in materia:

- di spese di investimento (*art. 13 cpv. 1 let. e LOC*)
- di realizzazione di opere pubbliche (*art. 13 cpv. 1 let. g LOC*)
- di acquisizione, donazione, successione, ecc. di beni comunali (*art. 13 cpv. 1 let. h LOC*)
- di autorizzazione a intraprendere e a stare in lite, a compromettere, ecc. (*art. 13 cpv. 1 let. l LOC*)

e pure

- competenze in tema di convenzioni (*art. 193a LOC*).

Ciò nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti dall'*art. 5a RALOC*.

Base legale per la delega

La delega a favore del Municipio deve essere stabilita nel Regolamento comunale, che dovrà posizionarsi entro i parametri fissati dall'*art. 5a RALOC*. Il Legislativo comunale potrà fissare limiti più restrittivi.

Controllo da parte del Legislativo

La verifica del Consiglio comunale dovrà principalmente avvenire in concomitanza con l'**esame sui conti consuntivi**. Si ricorda che seppur decise in delega le spese di cui alle *lett. e, g, h, i dell'art. 13 cpv. 1 LOC* e per le convenzioni vanno iscritte nel conto investimenti.

SCHEDA II.D Deleghe di competenze dal Municipio ai servizi dell'Amministrazione e agli organi delle Aziende municipalizzate

artt. 9 cpv. 4 e 5 LOC; artt. 7 e 8 LEDP; art. 13 LE

Obiettivi della delega

L'obiettivo delle deleghe secondo l'*artt. 9 cpv. 4 e 5 LOC* è quello di offrire uno strumento operativo che permetta ai Comuni di incentrare l'attività dell'Esecutivo sulle questioni fondamentali e strategiche. Ciò a vantaggio dell'efficacia decisionale e operativa di questo organo.

Quindi:

- lo strumento della delega deve contribuire ad uno sgravio dell'Esecutivo da decisioni minori, che condizionano la sua attività in ambiti più fondamentali. La delega deve concorrere ad una gestione della cosa pubblica basata su una più razionale ripartizione delle competenze gestionali e decisionali fra organo politico (Municipio) e servizi dell'Amministrazione comunale.

Competenze delegabili

In base all'*art. 9 cpv. 4 LOC* vi sono le seguenti facoltà di delega:

- *Delega per spese di gestione corrente*¹

Esempi

- spese per uscite destinate ad acquisti di materiale, combustibile, infrastrutture, ecc.
- spese per stampati, inserzioni, abbonamenti, per la promozione minore di attività culturali, aiuti ad associazioni, ecc.
- spese per interventi di manutenzione ordinaria
- spese per studi e progetti di massima, i cui oneri rientrano nella gestione corrente, ecc.

I limiti finanziari delle deleghe per spese di gestione corrente, così come le indicazioni sul tipo di spesa, sono da fissare nel Regolamento comunale o nella relativa Ordinanza. La LOC non stabilisce criteri in merito, privilegiando un discorso di autonomia comunale.

Inoltre

- *Delega di competenze decisionali amministrative fondate sulla LOC*

È concessa una facoltà di delega di **competenze decisionali amministrative che la LOC attribuisce in modo non esclusivo al Municipio** e che non necessariamente comportano spese. È implicita la facoltà di delega per gli affari correnti.

La delega implica la resa e la firma delle decisioni da parte del/dei funzionari autorizzati.

Esempi

- deleghe per gli atti, compresi quelli esecutivi, nell'ambito delle procedure di incasso di tasse/imposte e per le decisioni di abbandono di tributi
- deleghe in tema di gestione del debito e della liquidità
- deleghe di gestione dei beni comunali (autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, ecc.)
- deleghe in tema di applicazione dei Regolamenti comunali in tema di aiuti e sussidi locali, ecc.

I Limiti della delega

Non sono comprese nella possibilità di delega per spese di gestione corrente: la delega per spese d'investimento (cfr. art. 13 let. e, g, i LOC) e per le decisioni di principio sui beni comunali (art. 13 let. h LOC). La delega all'Amministrazione per le spese comporta anche la delega alla conclusione dei relativi contratti, incluso il potere di rappresentanza del Comune verso l'esterno.

Inoltre:

- *Delega di singole competenze decisionali stabilite da Leggi speciali, non attribuite in modo vincolante al Municipio*

È infine prevista una possibilità di delega ai servizi dell'Amministrazione di singole competenze decisionali municipali stabilite da **Leggi speciali, che non sono attribuite in modo vincolante al Municipio.**

All'art. 9 cpv. 4 LOC è quindi inserita una clausola che costituisce la **base legale generale** per la delega nell'ambito di Leggi settoriali. In quest'ambito la LOC costituisce *lex specialis* rispetto alle Leggi settoriali.

La delega è quindi possibile per decisioni previste da Leggi speciali, anche se queste non la prevedono espressamente e indicano unicamente una competenza dell'Esecutivo comunale.

Posta la base legale generale nella LOC è una questione di interpretazione puntuale stabilire se la delega ai servizi sia ammissibile per le singole decisioni previste da Leggi speciali. La stessa è pertanto da escludere non tanto perché Leggi speciali indicano come competente il Municipio, quanto piuttosto se la delega è esclusa da un'interpretazione del testo e dello spirito delle norme puntualmente in discussione.

Esempi

Leggi speciali (che già prevedono una delega nel senso dell'art. 9 cpv. 4 LOC):

- artt. 7 e 8 Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998
- art. 13 Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

Destinatari della delega

Destinatari possono essere (lista non esaustiva)¹:

- il Segretario comunale
- i Servizi dell'Amministrazione quali l'Ufficio tecnico, la Polizia comunale, l'Ufficio contabilità, ecc. e/o i relativi funzionari dirigenti
- le Commissioni amministratrici delle Aziende municipalizzate, i direttori delle Aziende e/o i relativi funzionari
- il Direttore delle scuole comunali, ecc.

¹ **Destinatari della delega ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC**

La delega, così come prevista dall'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC non è per contro stata pensata a favore dei singoli Capidicastero; per loro vale quanto stabilito dall'art. 90 cpv. 4 LOC.

Base legale per la delega a livello comunale

Nel Regolamento organico comunale occorre stabilire la base legale perché il Municipio possa ricorrere alla delega all'Amministrazione.

Il Regolamento può fissare in esteso direttamente i contenuti della delega.

Esso potrà però anche limitarsi ad una enunciazione generale, demandando ad Ordinanza municipale la fissazione di ambiti e limiti finanziari della delega.

Facoltà di impugnazione

Le decisioni formali dell'Amministrazione comunale sono passibili di reclamo al Municipio, la cui decisione potrà essere oggetto di ricorso, nei modi e nelle forme previste dalla LOC (*art. 208 e segg.*), dalla *LPAm* (*art. 43 e segg.*) o da Leggi speciali (vedi ad esempio Legge edilizia e Legge sulle commesse pubbliche). Per quanto riguarda il termine di reclamo contro le decisioni rese su delega: esso va stabilito dal Regolamento comunale.

Il controllo conseguente alla delega

Per un proficuo e corretto uso dello strumento della delega è determinante il controlling sull'esercizio della stessa. Compete in primis al Municipio imbastire un'efficace impostazione del medesimo, che permetta di raggiungere lo scopo per cui la delega è voluta e nel contempo consenta però un monitoraggio costante sul suo esercizio da parte dell'Amministrazione.

L'Esecutivo è infatti il responsabile ultimo della corretta espletazione delle competenze delegate, attraverso controlli del collegio, dei Capidicastero o per il tramite di persone responsabili designate (*art. 9 cpv. 5 LOC*).

L'esercizio della delega è uno degli aspetti di verifica nell'ambito del controllo interno (cfr. *art. 171 b LOC* – [Parte VI - Cap. 5](#)).